

ALLEGATO 1



Anno 2025

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
E LA TENUTA DELL' ALBO FORNITORI di ARLAB

Approvato  
con Deliberazione  
del Direttore Generale n. del

## INDICE

PREMESSA .....	2
ART. 1 OGGETTO .....	2
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE .....	2
ART. 3 FINALITÀ E PRINCIPI .....	3
ART. 4 DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE .....	4
ART. 5 STRUTTURA DELL' ALBO .....	4
ART. 6 COSTITUZIONE E LA REVISIONE DELL'ALBO .....	5
ART. 7 SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI .....	6
ART. 8 CRITERI E ORDINE D'ISCRIZIONE.....	6
ART. 9 CRITERI DI AMMISSIONE .....	7
ART.10 UTILIZZO DELL'ALBO - CRITERI .....	7
ART.11 CONTROLLI.....	8
ART.12 DISPOSIZIONI FINALI .....	8

## PREMESSA

L'Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Apprendimento Basilicata (di seguito, ARLAB o Agenzia) con il presente Regolamento disciplina l'Istituzione e la gestione dell'Albo telematico di Fornitori di lavori, beni e servizi (di seguito, Albo), distinto per sezione, categoria, sottocategorie merceologica e fascia di importo, cui l'Agenzia può ricorrere per l'attivazione delle procedure di affidamento diretto previste dall'art. 50, comma 1, lettera a) e lettera b), del d.lgs. 36/2023.

L'obiettivo è di soddisfare le esigenze gestionali per forniture di beni, servizi e lavori, tramite acquisizioni con procedure semplificate e digitalizzate, in osservanza dei principi di non discriminazione, rotazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento e dei principi del risultato e della fiducia e, altresì, dell'accesso al mercato, della buona fede e della tutela dell'affidamento.

La costituzione dell'Albo non comporta la costituzione di graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito, per cui non si procede all'attribuzione di punteggi, né sorgono vincoli in capo ad ARLAB per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento.

## ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'istituzione e la gestione dell'Albo quale strumento con cui ARLAB procede all'identificazione di imprese e professionisti qualificati (di seguito, operatore/i economico/i), per l'affidamento diretto, con invito rivolto anche a un solo operatore economico, dei contratti di lavori, forniture e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi professionali) di cui necessita, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023, cui dinamicamente si rinvia.
2. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo fornitori di ARLAB sono tenuti ad accreditarsi mediante la piattaforma dedicata, accessibile dal sito istituzionale la cui attivazione sarà oggetto di specifico Avviso Pubblico.

## ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'Albo è utilizzato da ARLAB nel caso di selezione di operatori economici per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di affidamento diretto nell'acquisizione di lavori, beni e servizi inferiori alle soglie economiche di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023.
2. La pubblicazione e diffusione del presente Regolamento, nonché l'istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione.
3. La procedura di iscrizione all'Albo non comporta l'indizione di procedura selettiva, para concorsuale, né prevede graduatorie di merito e l'avvenuta iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Agenzia ARLAB, né vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né implica l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa in ordine all'eventuale conferimento.

4. L'Agenzia si riserva la facoltà di:
  - modificare, in qualsiasi momento, il presente Regolamento;
  - porre termine, in qualsiasi momento, in tutto o in parte all' Albo, una volta istituito;
  - aggiornare in qualsiasi momento l'elenco delle categorie e sottocategorie pubblicate nell'Albo.
5. L'eventuale soppressione o inserimento di una nuova categoria merceologica è resa nota con apposita comunicazione nella area news dell'Albo, con l'indicazione della relativa inibizione o aggiunta. A riguardo, gli operatori iscritti non possano avanzare nei confronti di ARLAB diritti o pretese ad alcun titolo.

### ART. 3 FINALITÀ E PRINCIPI

1. Le finalità che ARLAB intende perseguire mediante l'istituzione dell'Albo sono:
  - garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
  - dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi professionali);
  - disporre di uno strumento in grado di garantire trasparenza ai processi di affidamento e approvvigionamento di lavori, beni e servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi professionali), nel rispetto del d.lgs. 36/2023.
2. L'utilizzo dell'Albo deve conformarsi ai principi generali di libera concorrenza, imparzialità e parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. In particolare, si conforma ai principi sanciti agli articoli, da 1 a 11, del d.lgs. 36/2023 e, tra questi, ai principi del risultato e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché ai principi della fiducia e dell'accesso al mercato.
3. L'utilizzo dell'Albo deve rispettare il criterio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.
4. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti disposti in favore del contraente uscente e assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure, quella in corso e quella immediatamente precedente. Comporta il divieto di affidamento diretto a operatori economici già affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.
5. La rotazione si attua rispetto alle fasce di valore economico individuate all'art. 5. In questo caso, il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto al seguente art.4.

## ART. 4 DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Fermo quanto disposto dall'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023, è possibile derogare al principio di rotazione a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:
  - particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - lavori, beni o servizi relativi a particolari attività, opere o forniture che, se eseguiti o forniti da soggetti diversi da quelli a cui in precedenza era stata affidata la realizzazione del lavoro o la fornitura del servizio, possono causare grave pregiudizio all'Ente per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del d.lgs. 36/2023;
  - particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
  - casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

## ART. 5 STRUTTURA DELL' ALBO

1. L'Albo è articolato in quattro distinte sezioni:
  - Esecutori di lavori;
  - Fornitori di beni;
  - Prestatori di servizi professionali;
  - Prestatori di servizi di ingegneria e architettura.
2. Ogni sezione è suddivisa in categorie merceologiche secondo le seguenti fasce di valore economico:
  - a) per lavori,
    - da € 5.000,00 a € 39.999,99;
    - da € 40.000,00 a € 149.999,99.
  - b) per forniture di beni, prestatori di servizi e prestatori di servizi di ingegneria e architettura,
    - da € 5.000,00 a € 39.999,99;
    - da € 40.000,00 a € 139.999,99;
3. L'operatore economico potrà richiedere l'iscrizione per una o più sezioni e, nell'ambito di ogni sezione, per una o più categoria merceologica. Se la categoria di interesse prevede delle sottocategorie, l'operatore dovrà richiederne almeno una. Nell'ambito della stessa sezione, l'iscrizione è ammessa per una sola fascia di importo.

4. La scelta e l'inserimento delle categorie merceologiche sono di competenza esclusiva di ARLAB. Gli operatori economici che non trovano nella sezione in cui intendono iscriversi la categoria merceologica di interesse non potranno procedere con l'iscrizione. Le categorie merceologiche possono essere integrate e/o modificate, a giudizio insindacabile di ARLAB.
5. L'Albo è di esclusivo interesse di ARLAB, per cui la scelta viene effettuata secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto del principio di rotazione, a giudizio insindacabile dell'Agenzia.
6. L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto dell'operatore economico di essere invitato alle procedure d'acquisto indette.

## ART. 6 COSTITUZIONE E REVISIONE DELL'ALBO

1. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, nel rispetto del principio di trasparenza, di Avviso specifico sul sito istituzionale e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente che indica la data a partire dalla quale gli operatori economici interessati potranno iscriversi all'Albo e le relative modalità tramite procedura telematica.
2. La procedura d'iscrizione telematica è gratuita ed è riservata a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che potranno presentare in qualsiasi momento domanda d'iscrizione, configurandosi l'Albo come elenco aperto.
3. L'iscrizione all'Albo degli operatori economici provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
4. L'operatore economico, ai fini dell'iscrizione all'Albo, attesta il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed è tenuto a informare ARLAB delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti tempestivamente, vale a dire nei quindici giorni dal verificarsi della circostanza.
5. La richiesta di iscrizione comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'Avviso che attiva la procedura telematica di iscrizione all'Albo, da intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, se il relativo contenuto è incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
6. L'Albo è revisionato semestralmente, riservandosi ARLAB di richiedere, in ogni momento, chiarimenti ed effettuare controlli e verifiche, per accertare il permanere dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di richiesta di iscrizione.
7. L'aggiornamento dell'Albo è eseguito costantemente dalla data di avvio, sulla base delle domande pervenute successivamente alla data di operatività.
8. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nell'anagrafica dell'Albo sono effettuate a cura e responsabilità dell'operatore economico. L'operatore economico iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali, aggiornando tutte le variazioni eventualmente intervenute nella

struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, nei quindici giorni successivi all'intervenuta variazione.

9. L'operatore economico già iscritto può chiedere successivamente l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie merceologiche indicando esclusivamente le categorie di cui chiede l'aggiornamento.
10. L'Albo è aggiornato d'ufficio in seguito al verificarsi di cause che determinano la sospensione o la cancellazione dell'operatore economico.

#### **ART. 7 SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI**

1. L'Agenzia può disporre la sospensione dell'operatore economico dall'Albo nei casi in cui lo stesso stesso risulti temporaneamente inadempiente a uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento, o nell'esecuzione dei lavori o del servizio affidatogli. La sospensione può essere revocata qualora l'Agenzia accerti il venir meno delle cause che l'hanno determinata.
2. L'Agenzia può disporre la cancellazione dell'operatore economico dall'Albo al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti circostanze:
  - mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese;
  - mancata conferma, in sede di verifica, del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore economico, fatto salvo il disposto dell'art. 96 del Codice dei contratti;
  - accertata grave inadempienza contrattuale e/o irregolarità in fase di partecipazione alle procedure e/o non veridicità o correttezza di dichiarazioni, dati e informazioni fornite;
  - espressa richiesta di cancellazione fatta dall'operatore economico;
  - cessazione di attività;
  - mancata risposta da parte di ARLAB nei termini previsti alla richiesta di aggiornamento;
  - omessa presentazione di offerta a seguito di tre inviti in un biennio.

#### **ART. 8 CRITERI E ORDINE D'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione nell'ambito delle sezioni in cui è distinto l'Albo è effettuata secondo il criterio dell'attinenza dell'attività prevalente svolta alla sezione e categoria merceologica di interesse.
2. Nel rispetto del principio di imparzialità, l'iscrizione dell'operatore economico è effettuata secondo l'ordine di arrivo della domanda di iscrizione sulla piattaforma telematica.
3. In caso di soccorso procedimentale, l'ordine è rideterminato in relazione all'ultimo atto prodotto dall'operatore economico nell'ambito del procedimento istruttorio avviato per il perfezionamento della domanda d'iscrizione.
4. La formazione dell'Albo non costituisce graduatoria o assegnazione di punteggio o di qualsivoglia altra classificazione di merito, né tantomeno genera da parte degli operatori economici un legittimo affidamento alla stipula di eventuali contratti di fornitura, se non previo esperimento delle procedure di cui all'art. 17, del d.lgs. 36/2023.

## ART. 9 CRITERI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi a presentare la domanda d'iscrizione all'Albo:
  - gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
  - i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma di legge e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., tra gli imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
  - le società tra professionisti;
  - i liberi professionisti singoli o associati;

che alla data di presentazione della domanda di iscrizione sono:

- in possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
- abilitati ad operare nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
- se imprese, inseriti nell'anagrafe degli operatori economici di cui all'art. 31 del d.lgs. 36/2023 - REA e iscritti alla CCIAAA;
- in possesso di requisiti di ordine speciale di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnica richiesti nell'Avviso Pubblico di attivazione della procedura di iscrizione.

## ART. 10 UTILIZZO DELL'ALBO

1. L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento in riferimento alla sezione, categoria e sottocategoria merceologica di interesse e fascia d'importo di iscrizione dell'operatore economico.
2. In casi particolari e motivati e, comunque, quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, ARLAB si riserva di avvalersi, in deroga, anche di operatori non iscritti, individuati in maniera diretta.
3. Ferma il principio di rotazione, nella scelta per l'affidamento dell'operatore iscritto all'Albo fornitori, l'Agenzia tiene conto delle esperienze pregresse documentabili, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verificate dalla struttura competente per l'intervento. Le attività precedenti possono riguardare anche ambiti non strettamente analoghi all'oggetto della procedura, purché idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento.

## ART. 11 CONTROLLI

1. Tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. 36/2023 e dal presente Regolamento, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le dichiarazioni sostitutive possono essere oggetto di verifica, ai sensi della normativa vigente. Se in esito alla verifica, non è confermato il possesso dei requisiti dichiarati, ARLAB procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

## ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. 36/2023, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito. Sono, inoltre, fatte salve le minute spese che rientrano nei fondi economici e gli affidamenti inferiori al valore di € 5.000,00.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.